



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 4/2022** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



MARKINVENIO

CONSULENZA IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LEGALE E FISCALE



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco



CATASTO

CATASTO

RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE PROPOSTA

Circolare Agenzia delle Entrate n° 7/E del 17.03.2022

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti valgono fino a quando l'Ufficio non procede alla determinazione della rendita definitiva

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 7/2022) indica le modalità ed i termini per la rettifica della rendita catastale "proposta" e le relative annotazioni negli atti del catasto, definendo efficacia e applicabilità della rendita attribuita; ulteriori indicazioni riguardano la rendita catastale e la procedura Docfa correlata.

Circolare n. 7/2022

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di catasto; in particolare in merito alla scadenza e all'applicazione della rettifica della rendita catastale proposta. Ricordiamo che il decreto 701/1994 del Ministro delle Finanze ha introdotto una procedura informatica, Docfa, che consente al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto, con il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.

Il documento interviene, quindi, nel chiarire i due aspetti:

- la natura del termine di 12 mesi (art. 1 comma 3 del dm 701/1994);
- l'ambito applicativo della disposizione (di cui art. 74 della legge 342/2000).

Natura del termine di 12 mesi

Per quanto riguarda la rettifica della rendita proposta, la circolare in questione fa riferimento agli orientamenti della giurisprudenza: sul termine di 12 mesi, la pronuncia n. 6218/2020 della Corte Costituzionale ha affermato che un limite temporale alla rettifica o all'aggiornamento delle rendite catastali sarebbe "assolutamente incompatibile".

In pratica, la Cassazione ha chiarito che il termine di 12 mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'ufficio non è di natura perentoria ma ordinaria. Fino a quando l'ufficio non effettua accertamenti informatici o tradizionali (e comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni), rimane valida la rendita proposta dal contribuente.

Ecco quanto si legge nella circolare:

il Fisco conferma che il periodo di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non comporta per l'amministrazione finanziaria la decadenza del potere di verifica.

Ambito applicativo della disposizione

Ulteriori chiarimenti riguardano la decorrenza dell'efficacia delle rendite catastali attribuite o modificate.

Per quanto riguarda l'utilizzabilità, si deve tenere in considerazione il momento a partire dal quale va applicata la nuova rendita per la determinazione dei tributi da versare per gli anni d'imposta non definiti.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 1, articolo 74, comma 1 della legge numero 342 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a partire dalla notificazione ai soggetti intestatari, ma rimane il dubbio circa l'utilizzabilità per il calcolo delle imposte del periodo precedente alla notificazione.

Sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale, non viene esclusa l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, proprio per la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256191/Circolare+n.+7+del+17-3-2022.pdf/ee82fd01-fcdc-da7d-85ac-8c5582e86d3b>

LA NUOVA VISURA CATASTALE

Guida Agenzia delle Entrate – Edizione Dicembre 2021

Ecco il nuovo modello di visura catastale con la procedura SIT, Sistema Integrato del Territorio. Le informazioni in “sezioni omogenee”

La visura catastale fornisce uno “sguardo” sulla situazione del proprio immobile, grazie alla consultazione degli atti e dei documenti catastali.

Nel dettaglio, permette di acquisire:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
- i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie);
- le monografie dei Punti Fiduciali e dei vertici della rete catastale;
- l'elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica);
- gli atti di aggiornamento catastale.

Le informazioni catastali, ad eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e l'accesso è, quindi, consentito a tutti, previo pagamento dei relativi tributi speciali catastali e nel rispetto della normativa vigente.

I dati sono disponibili per tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano, in quanto i servizi catastali sono gestiti dalle rispettive Province autonome.

Dal 1° febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha attivato, in una logica di integrazione tra le diverse banche dati catastali e cartografiche, la nuova piattaforma tecnologica molto più avanzata denominata SIT (Sistema Integrato del Territorio), per gestire i servizi cartografici e catastali.

 Immobile di catasto fabbricati - n. 1	 Causali di aggiornamento ed annotazioni
> Dati identificativi	
Comune di RAVENNA (H199) (RA) Foglio 24 Particella 4000 Subalterno 10 Partita: 2000000	Impianto meccanografico del 30/06/1987
Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di RAVENNA (H199) (RA) Foglio 24 Particella 4000	
> Indirizzo	
VIA DELLA STRADA n. 79 Piano S1 - 1	Impianto meccanografico del 30/06/1987
> Dati di classamento	
Rendita: Euro 374,47 Rendita: Lire 725.000 Zone censuaria: 2, Categoria A/3 ^o , Classe 3, Consistenza 5 vani	Impianto meccanografico del 30/06/1987
> Dati superficie	
Superficie catastale: - totale: 77 m ² - totale escluse aree scoperte ^o : 76 m ²	Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015 Dati relativi alla planimetria : data di presentazione 23/12/1954, prot. n. 20000

SIT, Sistema Integrato del Territorio

Grazie alla nuova procedura, dal layout più intuitivo e accessibile, le consultazioni dei dati catastali saranno più fluide e sicure.

La novità coinvolge non solo i professionisti, per la visura storica, ma anche i cittadini, per la visura attuale, che possono autonomamente presentare istanza di voltura in caso di successione.

Il processo di graduale trasferimento dei dati del catasto e la conversione delle applicazioni dalla vecchia alla nuova piattaforma ha carattere tecnologico e non solo, serve infatti a migliorare l'aspetto grafico (il layout) della visura catastale; cambiano le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di voltura catastale.

Grazie al SIT, infatti, sarà possibile sovrapporre mappe, foto aeree, dati e altre informazioni, tutte interoperabili tra loro, superando finalmente la struttura tabellare del precedente sistema, per niente pratica.

Il nuovo sistema verrà progressivamente attivato in tutti gli Uffici Provinciali – Territorio.

Guida visura catastale e SIT

La guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate, "La nuova visura catastale", illustra cosa cambia nella visura catastale ed in particolare il nuovo modello.

Nel dettaglio contiene:

- cos'è e a cosa serve,
- come si richiede,
- il nuovo modello,
- la visura attuale,
- la visura storica.

Il nuovo modello di visura catastale

Il nuovo modello di visura catastale, rispetto al precedente, è più descrittivo e di più facile comprensione, sia per i cittadini non addetti ai lavori che per i professionisti.

L'esposizione dei dati all'interno della visura, infatti, è organizzata in maniera tale da favorire una più agevole lettura e consente di fornire un maggior numero di informazioni, garantendo una migliore comprensione delle variazioni intervenute nel corso degli anni, nelle titolarità degli immobili.

Le informazioni contenute nelle nuove visure catastali sono suddivise in sezioni omogenee immediatamente individuabili, grazie all'utilizzo di una diversa colorazione per ognuna di esse.

Il documento riporta le seguenti sezioni con le rispettive informazioni:

intestazione della visura, in cui è riportato:

- il logo dell'Agenzia delle Entrate, la Direzione provinciale (o Ufficio provinciale – Territorio) che ha rilasciato il documento;
- la data e l'ora della visura;
- il numero della pratica;
- il tipo di catasto;
- la tipologia di visura;
- la data a cui è riferita la consultazione; dati identificativi, contenente:
- i dati identificativi completi di sezione (se presente);
- il riferimento alla partita (se presente);
- le particelle corrispondenti al catasto terreni, per gli immobili di catasto fabbricati; indirizzo, ossia denominazione urbana generica, indirizzo, n. civico, piano e scala (sezione presente solo per gli immobili iscritti al catasto fabbricati);

dati classamento, in cui ritroviamo:

- i dati reddituali;
- la zona censuaria;
- la categoria o qualità/destinazione;
- la classe e consistenza;

dati di superficie, ossia superficie totale e superficie totale escluse aree scoperte, solo per le categorie del gruppo A (questa sezione è presente per gli immobili iscritti al catasto fabbricati censiti in categoria ordinaria);

intestazione dell'immobile, di cui sono forniti:

- dati anagrafici, ovvero nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, per le persone fisiche;
- denominazione per le persone non fisiche;
- diritto reale di godimento, quota, regime patrimoniale e indicazione dell'atto da cui deriva l'intestazione.

Completano il documento alcuni dati contabili, con i riferimenti alla ricevuta di cassa, che riportano i dati di pagamento dei tributi speciali catastali.

E' presente, inoltre, una legenda in cui è fornito il dettaglio di alcuni termini tecnici e dati utilizzati nella visura, per agevolarne la comprensione.

Per facilitare l'immediato riconoscimento del tipo di consultazione che si sta effettuando, nei nuovi modelli di visura catastale sono stati introdotti anche alcuni elementi grafici.

Visura attuale

I modelli di visura attuale si differenziano nel seguente modo:

- per soggetto: situazione catastale relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
- per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale relativa a un immobile urbano;
- per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale (terreno o fabbricato);
- per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale presente in catasto con più qualità colturali insistenti sulla stessa particella (dichiarato come immobile porzionato).

Visura storica

La visura storica si caratterizza per la presenza delle informazioni censuarie per periodi temporali e in base all'ordine cronologico con cui sono entrate nella banca dati. In particolare, i modelli di visura storica si differenziano:

- per soggetto: situazione catastale storica relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
- per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale storica relativa a un immobile urbano.

La visura storica, sia per soggetto che per immobile, può essere richiesta in due formati differenti: analitico e sintetico.

La visura analitica utilizza il nuovo layout grafico introdotto con il passaggio alla nuova piattaforma informatica SIT (Sistema Integrato Territorio), mentre la visura sintetica è fornita in un formato tabellare analogo a quello disponibile su Territorio Web.

Utili esempi pratici, infine, aiutano a richiedere le visure catastali, attuali e storiche, per soggetto e per immobile.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Nuova_Visura_Catastale.pdf/a11ef4d8-ad9f-b0d9-b53b-4a5b7d17f120



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

EFTE ELETTRICA GREEN SOLUTION S.R.L. PER AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ORGANICO CERCA 2 DISEGNATORI.

Si richiede: autocad 2022 2d - conoscenza pacchetto office - gestione internet - patente b - capacità di lavoro in squadra - voglia di crescere ed imparare.

Contatti: effesrl@effeletttrica.it - 031390458--031390115

Sede uffici: LURATE CACCIVIO



EDILIZIA

LA TUTELA DEL PAESAGGIO INTESA COME BENE DELLA COLLETTIVITA'

Sentenza del Consiglio di Stato n. 624/2022

Per il CdS non ha senso parlare di violazione del paesaggio in carico ad un elemento non percepibile dall'intera collettività dei cittadini

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 624/2022 interviene a far chiarezza riguardo la nozione di paesaggio.

Cosa dice la Convenzione europea del paesaggio

Prima di procedere, sarà bene dare un'occhiata alla Convenzione europea del paesaggio, stipulata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14; essa:

- a) impone agli Stati parte della Convenzione (art. 5, lett. a), di "riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità";
- b) definisce il paesaggio (art 1, lett. a) come "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni";
- c) nell'individuare il proprio "Campo di applicazione" (art. 2) fa riferimento a "gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani", comprendendo "sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati".

Il caso: tutela del paesaggio e una falda di copertura, modificata, visibile solo da un cortile interno privato

Un privato chiedeva un permesso di costruire per il recupero del sottotetto su due corpi di fabbrica appartenenti ad unico plesso immobiliare di proprietà indivisa:

- i lavori prevedevano il rispetto dell'altezza originaria del colmo del tetto, ma con una modesta e diversa pendenza di una falda della stessa copertura percepibile solo dal cortile privato del fabbricato;
- sull'immobile non gravava alcun vincolo di tutela né individuale né paesaggistico;
- l'immobile ricadeva nell'ambito del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e nella porzione qualificata come Disegno Urbano Riconoscibile (ADR)- "tessuti urbani compatti a cortina," per i quali il PGT (Piano di governo del territorio) impone talune specifiche prescrizioni morfologiche.

Ma il permesso di costruire veniva negato a causa del parere sfavorevole della Commissione paesaggio:

- l'intervento avrebbe avuto un impatto negativo sulla sobria qualità architettonica dell'impianto architettonico unitario e ciò in quanto il progetto non interessava l'intero complesso ma solo parte di esso (in sostanza, non sarebbe stato presentato identico progetto di modifica dei sottotetti anche per il civico adiacente);
- l'intervento avrebbe alterato la linea architettonica unitaria degli immobili confinanti (in cui assume rilevanza la corte interna, in quanto risorsa identitaria), considerato che, secondo la Commissione, ai fini del paesaggio rilevavano sia gli spazi privati che la visione dall'alto.

Il privato decideva di fare ricorso al Tar, ritenendo che fosse stata applicata maldestramente la Convenzione europea del paesaggio e in particolare la nozione di paesaggio quale insieme estetico godibile dalla collettività; più precisamente lamentava:

- la non percepibilità dell'intervento dall'esterno, essendo esso visibile solo dalla corte interna, e quindi l'irrelevanza di esso ai fini dell'impatto paesaggistico, secondo la nozione accolta dalla stes-

sa Convenzione europea del paesaggio del 2000 che condizionerebbe la rilevanza paesaggistica alla fruibilità da parte della collettività.

Il Tar confermava il parere negativo della Commissione paesaggio, secondo cui si sarebbe giustificato in quanto anche coloro che accedono alla corte interna sono parte della “popolazione” che costituisce il riferimento per la fruizione del paesaggio.

La questione arrivava in Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato: paesaggio e ambiente devono rimanere due nozioni distinte

I giudici di Palazzo Spada premettono che la Convenzione introduce un concetto certamente ampio di “paesaggio”, non più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma concepibile quale frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, valorizzando anche gli aspetti identitari e culturali.

Secondo tale prospettiva, la sintesi dell’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni contribuisce a delineare la nozione, complessa e plurivoca, di “paesaggio”. Ciò nonostante, non condividono la conclusione del Tar che ha fondato la propria decisione su una concezione ampia e “olistica” (realtà come prodotto di una complessa e reciproca interazione fra le sue parti) del paesaggio, arrivando ad affermare – in maniera emblematica – che questa ormai ingloberebbe anche la nozione di “ambiente”:

Invero, tale approccio, sebbene possa ritenersi in ipotesi comprensibile con riferimento alle scienze tecniche quali l’urbanistica e l’ingegneria, non è attuabile sul piano giuridico, ove i concetti restano distinti e collegati a interessi diversi, seppur convergenti.

Il CdS spiega che la nozione di paesaggio più complessa elaborata dalla Convenzione non può intaccare il nucleo essenziale di carattere estetico del “paesaggio”, al quale è inevitabilmente attribuibile un carattere soggettivo (e non oggettivo), dal quale discende l’importanza da attribuire alla fruibilità da parte della popolazione.

Pertanto, resta netta la distinzione tra paesaggio e ambiente, implicando:

- il primo – la percezione (per lo più qualitativa) e l’interpretazione da un punto di vista soggettivo;
- il secondo – prevalentemente l’apprezzamento delle quantità fisico-chimiche e dei loro effetti biologici sull’ecosistema da un punto di vista oggettivo (approccio, quest’ultimo, implicito nella nozione – centrale nella legislazione ambientale – di inquinamento).

Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di tutela del paesaggio, l’interesse pubblico cui questa è funzionale va bilanciato, oltre che con altri interessi pubblici non necessariamente coincidenti, anche con corrispondenti interessi privati, in primis quelli relativi al diritto di proprietà che viene inevitabilmente limitato dalle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici.

Con specifico riferimento al caso in esame, assume pertanto rilievo la circostanza che l’intervento insiste su una porzione del manufatto (che di per sé, e incontestatamente, non è soggetto ad alcun vincolo) non fruibile dalla collettività in quanto prospettante su una corte interna.

E’ irragionevole che un bene, non fruibile dalla generalità indifferenziata di tutti, finisca per essere restrittivo dal richiamo a una nozione di paesaggio causa del divieto per coloro che volessero intervenire sul prospetto dell’edificio e di dover necessariamente estendere l’intervento a tutti gli edifici limitrofi che con esso compongono una “schiera” continua, dovendo acquisire quindi il consenso anche dei proprietari degli stessi (circostanza, peraltro difficilmente realizzabile).

Alla luce di tali considerazioni, i giudici ritengono illegittimo il provvedimento di diniego, in quanto basato esclusivamente sulla valutazione ostativa della Commissione del Paesaggio espressasi, in base ad una non condivisibile concezione di “paesaggio”, su un elemento architettonico (la conformazione della falda del tetto) estraneo al paesaggio perché prospiciente solo il cortile interno e dunque percepibile solo da chi abbia titolo particolare all’ingresso nel cortile.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?node-Ref=&schema=cds&nrg=201905343&nomeFile=202200624_11.html&subDir=Provvedimenti

CAPPOTTO TERMICO VIETATO DAI REGOLAMENTI COMUNALI

Sentenza del TAR Lombardia n. 215/2022

Il regolamento comunale non può prevaricare quanto stabilito dall'art. 119 dl 34/2020 in merito al miglioramento energetico degli edifici e l'installazione di un cappotto termico. Lo chiarisce il Tar Lombardia

Cappotto sì o cappotto no?

Un argomento di grande attualità, in gran fermento all'insegna dei bonus edilizi. Intanto cominciano ad affacciarsi nelle aule dei tribunali i primi contenziosi sull'ormai attualissimo oggetto del desiderio che da un po' di tempo a questa parte pare agitare le notti insonni di tecnici, imprese edili e committenti.

Il Tar Lombardia con la sentenza n. 215/2022 inaugura una stagione di sentenze giudiziarie legate ai cappotti termici che si promette davvero fiorente.

Cappotto termico: manutenzione straordinaria o ristrutturazione? Il caso

La proprietaria di un immobile a mezzo SCIA dichiarava al Comune il recupero dell'esistente sottotetto mediante la ridefinizione e il recupero degli spazi interni a fini abitativi attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Tra queste opere, la donna decideva d'installare esternamente (con SCIA in variante) un cappotto termico al primo piano dell'immobile e l'isolamento a cappotto posto al piano sottotetto.

Ma il Comune ingiungeva la rimozione dei suddetti cappotti, poiché:

- il progetto originario prevedeva l'inserimento del cappotto termico al primo piano e nel sottotetto, all'interno invece che esternamente;
- l'installazione del cappotto termico all'esterno del fabbricato sarebbe stata illegittima in quanto qualificabile come opera di ristrutturazione, non consentita dalle NTA del PGT (Piano di governo del territorio) che ammettevano detti interventi fino al limite della manutenzione straordinaria.

La proprietaria si opponeva poiché, principalmente, la decisione dell'amministrazione si poneva in contrasto con quanto disposto dall'art. 119, co. 1, lett. a) del dl n. 34/2020 e dal comma 13 ter dello stesso articolo.

La sentenza del Tar Lombardia sul cappotto termico esterno e il rispetto della gerarchia delle norme statali su quelle comunali

I giudici ricordano che, l'art. 119, co. 13 ter del citato decreto, stabilisce che:

Gli interventi di cui al presente articolo [ossia quelli di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio] che riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Il Tar sottolinea che la norma in questione:

per il principio di gerarchia delle fonti, si sovrappone ed oblitera ogni diversa disposizione contenuta nelle norme comunali di pianificazione e regolamentazione dell'assetto del territorio.

Ne consegue che gli interventi di realizzazione del cd. cappotto termico sono classificati come "manutenzione straordinaria" e, corrispondendo a un interesse pubblico connesso al risparmio energetico, devono ritenersi compatibili anche con una disciplina comunale che ne assegni una differente qualificazione.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?node-Ref=&schema=tar_bs&nrg=202100483&nomeFile=202200215_01.html&subDir=Provvedimenti

COLLEGAMENTO DI DUE BALCONI SULLA FACCIATA

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2141/2022

Congiungere due balconi costituisce ristrutturazione edilizia con necessità del PdC. Lo chiarisce il CdS

Con la sentenza n. 2141/2022 il Consiglio di Stato torna a soffermarsi sulla distinzione tra manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia.

La messa in opera di una soletta a congiunzione di due balconi può rientrare in manutenzione ordinaria? Il caso

Un Comune ingiungeva ad un privato il ripristino dello stato originario dei luoghi tramite la demolizione di opere abusive realizzate, consistenti nella trasformazione di due preesistenti balconi in un unico balcone mediante posa in opera di una soletta di congiunzione in cemento armato di 1,10 m x 80 cm. Il privato contestava il provvedimento, poiché a suo parere:

- si sarebbe trattato di opera di modeste dimensioni, tesa alla congiunzione di due balconi preesistenti, insistenti su area condominiale e non visibili dalla strada, già precedentemente uniti con gabbie di ferro pensili ed elementi metallici infissi;
- non sussisteva un'alterazione della volumetria e/o della sagoma dell'edificio preesistente.

Dunque, le opere del caso dovevano essere ricondotte agli interventi di manutenzione ordinaria, non assoggettabili nemmeno alla SCIA.

La questione sfociava in un ricorso al Tar, il quale lo respingeva qualificando l'intervento come ristrutturazione edilizia e, quindi, necessitante del PdC.

Ma il nostro protagonista decideva di ricorrere in appello presso il CdS.

La sentenza del Consiglio di Stato: unire due balconi è ristrutturazione edilizia

I giudici di Palazzo Spada premettono che l'ampliamento del balcone non può ricondursi al novero degli interventi di manutenzione ordinaria, comprendenti le sole opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Essi tornano, poi, a puntualizzare sulla distinzione della manutenzione straordinaria dalla ristrutturazione edilizia:

il concetto di manutenzione straordinaria (nonché quello di risanamento conservativo) [...] presuppone la realizzazione di opere che lascino inalterata l'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile.

Al contrario gli interventi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti, la modifica e la redistribuzione dei volumi, rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia.

Nel caso di specie, l'intervento in esame non risulta caratterizzato da una mera finalità conservativa, non consistendo nel ripristino o rinnovamento di elementi dell'edificio, ma ha comportato la formazione di ulteriore superficie accessoria, all'esterno del volume del fabbricato, rispetto a quanto previsto dal titolo, con conseguente impossibilità di una sua ammissione nella categoria degli interventi di manutenzione ordinaria.

La congiunzione di due balconi preesistenti, ai fini della realizzazione di un unico balcone avente una maggiore superficie accessoria, comporta, inoltre, la modifica del prospetto dell'edificio e, dunque, del suo sviluppo verticale. Ragion per cui non potrebbe neppure qualificarsi come intervento di manutenzione straordinaria, integrando gli estremi della ristrutturazione edilizia art. 3, comma 1, lett. d), dpr 380/2001, come correttamente ritenuto dall'Amministrazione comunale.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza>



Comune di BRUNATE

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 Registro Deliberazioni del 23/03/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.) E UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA MAGGIOLI-GLOBO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Marzo alle ore 09:00, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Nome	Funzione	P/A
SAFFIOTI SAVERIO	SINDACO	P
BIANCHI LAURA	VICE SINDACO	P
IPARRAGUIRRE SILVINA	ASSESSORE	P

Partecipa Il Vice Segretario Dott.ssa Livia Cioffi.

Il Signor Ing. Saverio Saffioti, Il Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.) E UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA MAGGIOLI-GLOBO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in ragione delle normative col tempo emanate in materia, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi, cercando di limitare la produzione di documentazione cartacea e facendo evolvere i processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti, in accordo con le norme del D.lgs. n. 82/2005 “*Codice dell’amministrazione Digitale*” e norme collegate;

CONSIDERATO che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380:

- prevede che le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l’Edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio;
- stabilisce che lo Sportello Unico per l’Edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte;

VISTI:

- la Legge 07/08/2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e s.m.i., meglio noto come “*Decreto Sviluppo*”, con la quale è stata prevista la modifica alle norme del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e la riforma dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.);
- il Decreto Legge 24/06/2014, n. 90, che prevede che lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento che attua il Piano di informatizzazione ed è obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la suddetta normativa comporta necessariamente l’avvio di un processo di generale organizzazione con la digitalizzazione del fascicolo edilizio trattato dallo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.);

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’attivazione di uno sportello telematico per l’edilizia con lo scopo di raggiungere rapidamente importanti risultati in termini di:

- semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione;
- riduzione dei tempi di attesa;
- snellimento del funzionamento degli uffici;

RILEVATO che la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12:

- definisce le forme e le modalità di esercizio delle competenze spettanti alle Regioni ed agli Enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario e delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che caratterizzano la Lombardia;
- persegue l'obiettivo di rendere agevole l'avvio degli interventi nel settore delle costruzioni lasciando, comunque, ai Comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina dell'attività edilizia;
- prevede la possibilità da parte delle amministrazioni comunali di affidare la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica struttura, che svolga sia i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sia i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per l'Edilizia;

CONSIDERATO:

- che la D.G.R. del 14 maggio 2015, n. 3591, ha dato avvio ad un programma integrato di interventi a supporto degli enti locali per il rafforzamento e la semplificazione degli sportelli unici delle attività produttive e lo sviluppo del fascicolo informatico d'impresa;
- che l'Agenda Digitale Lombarda 2014-2018, approvata con D.G.R. del 30 maggio 2014, n. 1887, e l'Agenda Lombardia Semplice per la X legislatura – Interventi di semplificazione anno 2015, approvata con D.G.R. del 31 ottobre 2014, n. 2557, prevedono, nell'ambito dell'azione di semplificazione amministrativa per le imprese, in attuazione della L.R. 11/2014, l'implementazione del fascicolo elettronico di impresa e degli strumenti di interoperabilità tra sistemi informativi di enti diversi e lo sviluppo della piattaforma di cooperazione applicativa;

CONSIDERATO altresì:

- che nel modello delineato dalla Direttiva Servizi 123/2006/CE, lo Sportello unico si configura sia come strumento di organizzazione e gestione amministrativa, sia come centro di informazioni ed assistenza che consente ai prestatori di servizi anche esercenti attività delle libere professioni, di avere a disposizione un solo interlocutore tramite il quale ottenere informazioni, compiere gli adempimenti previsti e ricevere attestazioni, autorizzazioni e abilitazioni senza doversi relazionare con le singole autorità coinvolte nel procedimento;
- che è necessario garantire uniformità nella gestione telematica di tutti i procedimenti in conformità al "*Piano*" di cui all'articolo 24, comma 3 bis, del D.L. 90 del 2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, con procedure telematiche che devono permettere il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta;

– che la piattaforma informatica dello Sportello Telematico proposto da Maggioli S.p.A., predisposta con il supporto tecnico di Globo, si integra con il gestionale in uso al Comune di Brunate (Sicraweb), garantendo oltre alla protocollazione automatica e all’inserimento diretto nel gestionale della pratica, il sistema di pagamento elettronico a favore della Pubblica Amministrazione “pago PA”, la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, e l’aggiornamento della modulistica unificata per i titoli edilizi abilitativi secondo la recente normativa;

RITENUTO, pertanto, che l’applicativo sia idoneo anche alla gestione dei procedimenti amministrativi propri dello Sportello S.U.E., essendo adeguato strumento tecnologico, e consentendo di erogare in uniformità il servizio verso gli utenti, le imprese ed i liberi professionisti;

VISTO l’Allegato “A” che indica i termini e la tipologia delle pratiche edilizie da presentare obbligatoriamente attraverso lo sportello telematico per l’edilizia S.U.E.;

ACCERTATO che l’estensione di utilizzo della piattaforma informatica a tutti i procedimenti in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sia essi derivanti da istanza di cittadini per pratiche di natura prettamente residenziale che da Imprese per pratiche di natura produttiva, non comporta alcun costo aggiuntivo per il Comune di Brunate;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 *“Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali”*;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale in questo atto ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 *“Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali”*;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. DI ISTITUIRE un Ufficio denominato "Sportello Unico per l'Edilizia" (S.U.E.), ai sensi del D.L. 24.06.2014, n. 90, nell'ambito dell'Area Tecnica - Servizi Edilizia privata e urbanistica - SUAP – SUE;
2. DI ESTENDERE, per le motivazioni riportate in premessa, l'utilizzo del portale telematico "www.sportellotelematico.comune.brunate.co.it" in modalità esclusiva per l'inoltro delle pratiche di edilizia residenziale e produttiva, a decorrere dal dalla data del 15 aprile 2022, secondo le modalità operative attualmente già in uso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
3. DI PRECISARE che l'estensione di utilizzo della piattaforma informatica a tutti i procedimenti in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non comporta alcun costo aggiuntivo per il Comune di Brunate;
4. DI DARE ATTO che i termini e le modalità di presentazione delle pratiche digitali allo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) sono indicati nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. DI STABILIRE che le pratiche relative ai procedimenti ricompresi nel suddetto allegato "A", presentate successivamente alla data del 15.04.2022 in modalità non telematica e difforme da quanto previsto nel portale dello S.U.E., saranno dichiarate irricevibili ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, art. 2;
6. DI PRECISARE che i procedimenti avviati antecedentemente alla menzionata data saranno gestiti, ove siano necessarie integrazioni istruttorie, in modalità tradizionale;
7. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Responsabile dell'Area Ragioneria all'esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Livia Cioffi
*firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Sindaco
Ing. Saverio Saffioti
*firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

La Giunta Comunale ha deliberato di istituire un Ufficio denominato “Sportello Unico per l’Edilizia” (S.U.E.), e di estendere l’utilizzo del portale telematico “www.sportellotelematico.comune.brunate.co.it” in modalità esclusiva per l’inoltro delle pratiche di edilizia residenziale e produttiva, a decorrere dal 15 aprile 2022, secondo le modalità operative attualmente già in uso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Link di riferimento: https://mcusercontent.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/aebcc56b-0a78-1143-e998-62c46910c508/Allegato_A_dgc_SUE_signed_3_.pdf



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

NUOVI PROGETTI UNI E SCADENZE PER LE INCHIESTE PUBBLICHE

Sono in inchiesta pubblica preliminare i nuovi progetti UNI su illuminazione stradale e fenomeni di abbagliamento, erba sintetica impianti sportivi, rischio vibrazioni, sicurezza e sistemi di ancoraggio lavori in quota che saranno al vaglio dei commenti e delle osservazioni dei lettori interessati fino al 5 aprile.

- UNI1610826 “Abbagliamento generato da sorgenti luminose non facenti parte dell’impianto di illuminazione stradale – Calcolo dell’incremento di soglia FTI”;
- UNI1610547 “Superfici sportive – Determinazione della quantità di fibra persa a seguito dell’abrasione simulata di un manto in erba artificiale”;
- UNI1610803 “Vibrazioni Meccaniche – Descrizione e determinazione di posture assise con riferimento alle vibrazioni trasmesse al corpo intero”;
- UNI1610828 “Attività professionali non regolamentate – Installatore di sistemi di ancoraggio – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”;

Fino al 28 maggio 2022 prossimo le:

- UNI1610032 “Attività professionali non regolamentate – Progettista, installatore, manutentore di impianti di allarme, intrusione e rapina, videosorveglianza, controllo accessi – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”;
- UNI1603832 “Dispositivi automatici di intercettazione azionati da sollecitazioni sismiche”;
- UNI1610483 “Infrastrutture del gas – Condotte con pressione massima operativa non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) – Impianti di derivazione di utenza del gas – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”;

Fino al 16 maggio 2022 la:

- UNI1605902 “Luce e illuminazione – Guida per la valutazione dell’incertezza di misura nella caratterizzazione di sorgenti luminose”;



FISCALE

FISCALE

IMPOSTE PER ACQUISTO PRIMA CASA

Guida Agenzia delle Entrate - Edizione Gennaio 2022

Le imposte dovute per la registrazione sono: imposta di bollo e doppia imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro e in misura proporzionale

Quando si decide di comprare casa si stipula il contratto preliminare di compravendita (il cosiddetto “compromesso”), al fine di fissare i termini dell’accordo. Inoltre, qualora ci si voglia tutelare per far sì che il proprietario non venda l’immobile ad altri, si fa la registrazione del contratto.

A questo punto è interessante sapere quale sono le tasse da pagare, se sono previste imposte in misura fissa e se anche gli acconti e caparre versati al venditore sono oggetto di prelievo fiscale.

In particolare:

Quali imposte sono dovute su un contratto preliminare di compravendita di immobile?

Questa in sintesi è la domanda di un contribuente posta all’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi) in materia di imposte sui contratti preliminari.

Contratti preliminari

A tal riguardo il Fisco ricorda, innanzitutto, che il preliminare di compravendita impegna le parti a realizzare il trasferimento di proprietà in un momento successivo, al prezzo convenuto ed entro un termine predeterminato; esso deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).

La redazione del preliminare non è obbligatoria (le parti potrebbero decidere di concludere direttamente la compravendita definitiva) ma in caso si decida, la registrazione è obbligatoria (anche quando il preliminare consiste in una semplice scrittura privata).

Il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione; se è stipulato con atto notarile, sarà il notaio a provvedere alla registrazione entro 30 giorni. Da quel giorno scatta l’obbligo di versare le imposte dovute per dare corso alla registrazione stessa presso l’Agenzia delle Entrate.

Imposte da pagare

In riferimento alle somme dovute per la registrazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che, ai sensi dell’articolo 10 della tariffa, Parte prima, allegata al TUIR, in linea generale, per la registrazione di un contratto preliminare di compravendita è dovuta:

- l’imposta di bollo, 16 euro ogni 4 facciate (e comunque ogni 100 righe) oppure 155 euro se il contratto preliminare è stato redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata);
- l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (indipendentemente dal prezzo della compravendita).

Inoltre, se il contratto preliminare prevede il pagamento di una caparra o di acconti, il testo prevede un doppio pagamento per l’imposta di registro:

- in misura fissa, pari a 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita;
- anche in misura proporzionale quando il preliminare prevede un pagamento è pari:
 - allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria;
 - al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

L’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.

Conclusioni

In conclusione si ha che, in linea generale, in caso di accordo tra compratore e venditore è neces-

sario versare imposta di bollo e di registro, ma l'importo finale dipende anche dal pagamento di eventuali somme previste dal compromesso.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Acquisto_Casa_imposte_e_agevolazioni.pdf/de1df915-6e49-35cf-7168-c09da6ba0db5

NOVITÀ FISCALI 2022

Circolare Agenzia delle Entrate n° 9/E del 01.04.2022

L'Agenzia delle Entrate riassume le novità fiscali della legge di Bilancio 2022: bonus fiscali e crediti compensabili

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 vengono riepilogate nella nuova circolare del 1° aprile 2022, n. 9 fornendo i primi chiarimenti in materia di imposte dirette alla luce delle modifiche normative introdotte.

Vediamo insieme il documento dell'Agenzia delle Entrate che, con un comunicato stampa del 1° aprile 2022, chiarisce alcuni aspetti importanti sulle novità della legge di Bilancio 2022.

Bonus affitto under 31

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021, viene alzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus affitto.

Possono beneficiare del bonus i giovani aventi un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Ecco tutti i dettagli: bonus affitto.

Bonus casa, proroghe ad ampio raggio

La circolare delle Entrate si sofferma sulla proroga al 2024 dei bonus edilizia per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici; fatta eccezione per il bonus facciate che avrà come scadenza il 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90% al 60%.

Bonus rientro dei cervelli allargato

Le Entrate chiariscono che il bonus "rientro dei cervelli" rivolto a docenti e ricercatori, iscritti all'Anagrafe degli Italiani ricercatori residenti all'estero o cittadini di Stati UE, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 rientravano nell'agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (dl n. 78/2010), consente di optare per l'estensione dell'ambito di applicazione delle agevolazioni a 8, 11 o 13 periodi di imposta complessivi, previo un'imposta forfettaria, a condizione che siano diventati proprietari di un'abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

Limite crediti compensabili

È stato elevato a 2 milioni di euro il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili.

La circolare, in considerazione alla situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19, il decreto Rilancio, dl n.34/2020, ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700.000 euro per anno solare); successivamente, il decreto Sostegni bis, dl n. 73/2021, ha previsto l'innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l'anno 2021. L'ultima legge di Bilancio 2022 ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334696/Circolare+n.+9+del+1+aprile+2022.pdf/1bc473cc-e918-64de-a310-08319223168e>

ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA

Risposta Agenzia delle Entrate n. 180/2022

Dalle Entrate: nessuna aliquota agevolata! Non si tratta di opere realizzate ex-novo né finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche

L'Agenzia delle Entrate interviene nel caso prospettato da un contribuente (risposta n. 180/2022) e chiarisce quando un intervento edilizio rientra nell'ambito applicativo della disposizione relativa all'Iva ridotta al 10% o addirittura ridottissima al 4%.

Qualora la manutenzione straordinaria appaltata non prevede specificamente la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, NON può essere applicata l'Iva ridottissima del 4% e neanche quella ridotta del 10% se non si tratta di opere ex novo.

Questo, in sintesi, quanto espresso dal Fisco in merito al quesito avanzato dall'istante.

Il caso: rifacimento piazza ed eliminazione barriere architettoniche

Il contribuente è in procinto di avviare il rifacimento di una piazza a sue spese, sulla base di un contratto d'appalto stipulato con il Comune.

L'opera in questione prevede la totale eliminazione di qualsiasi dislivello tra il piano stradale e la precedente struttura esistente "a vasca", in modo che la nuova complanarità porti all'eliminazione di qualsiasi ostacolo nei confronti dei portatori di handicap. Si tratterebbe, quindi, di un'opera finalizzata al superamento delle barriere architettoniche presenti.

Pertanto, il contribuente si è rivolto all'Agenzia delle Entrate e ha chiesto se è possibile usufruire dell'aliquota IVA al 4% piuttosto che quella del 10% prevista, tra l'altro, per la realizzazione di lavori di urbanizzazione primaria.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate evidenzia innanzitutto i riferimenti normativi affinché le opere possano essere "agevolabili", ossia godere dell'aliquota Iva agevolata al 10 o addirittura al 4%.

Iva "ridotta" al 10%

La Tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/1972, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, nella misura del 10%, ai seguenti numeri:

- 127-quinquies) per le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865";
- 127-sexies) per i "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies";
- 127-septies) per le "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies".

Iva "ridottissima" al 4%

L'Iva ridottissima al 4%, ai sensi del dpr n. 633/1972, Tabella A, n. 41-ter, è riconosciuta per le "prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".

In particolare, le opere agevolabili sono quelle individuate dalla normativa di settore in materia di barriere architettoniche, ossia:

- il dm n. 236/1989, con le "prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"
- il dpr n. 503/1996, con il quale è stato emanato il "regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Tali norme devono essere espressamente indicate nei contratti.

Il Fisco chiarisce, inoltre, che l'aliquota ridottissima spetta solamente sulla parte di corrispettivo dovuto per i lavori di abbattimento delle barriere, anche nel caso in cui le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto riguardino anche altre opere (non solo quelle finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche).

Nel caso in esame il contratto di appalto in essere prevede un corrispettivo unitario con riferimento alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, senza alcun accenno alla norma-

tiva in materia di barriere architettoniche: pertanto NON può essere applicata l'aliquota Iva del 4%. Anche l'aliquota Iva ridotta del 10% NON può trovare applicazione, prosegue il Fisco, considerato che l'agevolazione si applica alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rientranti nel concetto di "nuova costruzione".

Conclusioni

La risposta delle Entrate è negativa: l'intervento oggetto dell'interpello rientra tra quelli di manutenzione straordinaria che, non prevedendo specificamente la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, non può essere applicata l'Iva ridottissima al 4% e neanche quella ridotta del 10%, non trattandosi di opere ex novo.

Pertanto, ha concluso l'Agenzia, dal momento che le opere realizzate dal contribuente si qualificano come semplici miglie o modifiche, viene stabilito il pagamento dell'aliquota IVA ordinaria.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_180_07.04.2022.pdf/a3aa6cec-b6cd-4f42-ca97-1be23d5df062



LL.PP.

LL.PP.

GARE D'APPALTO E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Sentenza del Consiglio di Stato n. 1808/2022

Gara d'appalto e "taglio delle ali": no all'esclusione automatica!

Le offerte rientranti nel c.d. "taglio delle ali" sono momentaneamente accantonate ma non escluse automaticamente

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1808/2022 torna sul meccanismo del c.d. "taglio delle ali", puntualizzando sulla corretta interpretazione dell'art. 97 (Offerte anormalmente basse) del Codice appalti.

Il caso dell'offerta prima tagliata e poi vincitrice

Nell'ambito di una gara pubblica, un raggruppamento di imprese che era rientrata nel c.d. "taglio delle ali", alla fine della procedura si aggiudicava i lavori.

Un'altra impresa non aggiudicataria decideva di presentare ricorso al Tar, poiché sosteneva che le imprese rientranti nel "taglio delle ali" dovessero ritenersi (anche) definitivamente escluse dalla procedura di gara.

Il Tar respingeva il ricorso, per cui si giungeva in appello presso il CdS.

Prima di analizzare la sentenza del Consiglio di Stato, ricordiamo che il "taglio delle ali" costituisce il metodo di determinazione della soglia di anomalia per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, previsto dall'art. 97 del Codice appalti, che impone l'accantonamento del 10% delle offerte ammesse, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, al fine del calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali.

La finalità di tutto ciò è definita dal comma 2 dello stesso articolo 97 ed è quella "di non rendere pre-determinabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia".

La sentenza del Consiglio di Stato 1808/2022

I giudici di Palazzo Spada convengono che il nocciolo della questione è da ricercarsi nella giusta interpretazione dell'art. 97, comma 2-bis del Codice appalti, dovendosi stabilire se le offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, rientranti nel 10% delle offerte ammesse, accantonate ai fini del calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali, debbano ritenersi (anche) definitivamente escluse dalla procedura di gara.

Essi spiegano che se fosse corretto l'assunto dell'appellante, dovrebbero essere definitivamente

escluse dalla procedura di gara anche le offerte con il minor ribasso che non potrebbero essere considerate “anormalmente basse”:

Conseguenza che appare non solo in contrasto con il principio europeo che osta a norme che prevedono esclusioni automatiche, e che comunque finirebbe con l'introdurre un'ipotesi di esclusione automatica non prevista dalla legge, ma implicherebbe anche l'evidente contraddizione con la funzione del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse (che, appunto, ha lo scopo di individuare ed escludere le offerte anormalmente basse e non quelle con i minori ribassi, ossia «anormalmente alte»)

In conclusione, le operazioni descritte dall'art. 97, comma 2-bis, sono funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per la individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta (come imposto dall'art. 97, comma 1, del codice dei contratti pubblici), senza determinare la definitiva esclusione dalla gara delle offerte accantonate nella fase del calcolo della soglia.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2022/03/C.dS_-1808.2022.taglio-ali.pdf



SICUREZZA

SICUREZZA

VERSIONE AGGIORNATA DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Decreto Legislativo n. 81/2008 – Versione aggiornata Aprile 2022

Disponibile in allegato la versione aggiornata ad aprile 2022 del testo unico sulla sicurezza, dlgs n. 81/2008, con le novità

E' disponibile sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro, INL, la versione aggiornata ad aprile 2022 del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il dlgs n. 81/2008. La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale per qualsiasi organizzazione aziendale; nel testo unico sono, quindi, raggruppate tutte le norme finalizzate alla prevenzione, da adottare per salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività.

Pertanto, il documento pone l'attenzione sulla prevenzione, sorveglianza sanitaria, segnaletica di sicurezza ed introduce l'obbligo di valutazione dei rischi presenti in azienda, le misure di primo soccorso e la prevenzione degli incendi.

Principali misure da applicare

Il provvedimento contiene le seguenti principali misure, applicabili ai dipendenti privati e pubblici (ed anche ai lavoratori autonomi che lavorano all'interno di un'azienda), quali:

- la formazione specifica per i lavoratori, i preposti, i dirigenti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il controllo sanitario degli operatori;
- la valutazione dei rischi relativi a ciascuna attività dei lavoratori;
- l'attenzione particolare nell'utilizzo degli agenti fisici, chimici e biologici all'interno degli ambienti di lavoro con lo scopo di adottare ogni protocollo necessario per la prevenzione degli incidenti e per il mantenimento della piena agibilità degli ambienti, offrendo garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori e di tutti coloro che si dovessero trovare all'interno dei medesimi ambienti di lavoro;
- gestione, amministrazione e riduzione dei rischi, tramite l'apposito servizio di prevenzione, con la stesura del DVR, la nomina e la formazione di RSPP e ASPP, i controlli e le ispezioni da attuarsi in specifici casi e circostanze.

Lo scopo è di diminuire il bilancio degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro diventa il soggetto responsabile delle norme di sicurezza.

Le novità nella versione aggiornata di aprile 2022

- Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto “Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname” citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010.
- Inserito l’art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca.
- Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII.
- Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII.
- Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”
- Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: “invio dati dell’art. 40 e allegato 3B”
- Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “ 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
- Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”
- Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII.
- Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
- Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3.

Link di riferimento: <https://www.8108amatodifiore.it>

MISURE DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA STABILIMENTI A RISCHIO

Nota di sicurezza INAIL n. 1/2022

Un breve saggio sui rischi legati all’utilizzo dei ponteggi, delle scale portatili e trabattello durante i lavori in quota negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)

L’Inail ha recentemente pubblicato una serie di brevi saggi, fact sheet, in merito ai rischi individuabili negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), dal titolo “Stabilimenti RIR – Note di sicurezza”. Il documento, in forma sintetica, intende fornire utili indicazioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, partendo dall’analisi degli eventi occorsi.

Il risultato è, quindi, in forma di lezioni apprese: relativamente agli eventi più significativi si riportano nei riquadri le descrizioni contenute nelle schede.

Scheda Inail: rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti RIR

Il documento esaminato in questo articolo, nell’ambito della suddetta tematica, tratta i Rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), impiegate durante lavori di manutenzione e riparazione di varia natura.

Le attrezzature generalmente utilizzate sono ponteggi fissi, scale portatili e trabattelli. Dalle schede analizzate delle esperienze operative, l’Inail individua gli eventi che normalmente avvengono negli stabilimenti RIR durante lo svolgimento delle attività lavorative che prevedono l’impiego di tali attrezzature, evidenziando i rischi strettamente connessi al loro utilizzo.

Eventi dovuti utilizzo ponteggi fissi

La maggior parte degli eventi analizzati è legata all'impiego di ponteggi.

In merito al loro impiego, l'Inail rappresenta che il montaggio e smontaggio dei ponteggi è affidato a ditte esterne agli stabilimenti.

In particolare, si evidenziano due tipologie di eventi correlati all'utilizzo di ponteggi:

- interferenza tra componenti di ponteggio e dispositivi di controllo/regolazione dell'impianto (valvole, sensori) durante il montaggio e lo smontaggio di ponteggi;
- interferenza per errato posizionamento del ponteggio.

Eventi dovuti utilizzo di scale portatili

In base alle schede analizzate, l'Inail dichiara che gli eventi dovuti all'utilizzo di scale portatili sono per lo più causati da:

- il cedimento dell'attrezzatura;
- lo scivolamento del lavoratore dalla scala.

Eventi dovuti utilizzo di trabattelli

È stato individuato un solo evento correlato all'utilizzo di trabattelli, che comunque non ha avuto conseguenze sul lavoratore e sull'impianto.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rischi-corr-impiego-attrez-per-lavori-stabilir.pdf>

APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (APVR)

Norma UNI EN ISO 16972:2020 (sostituisce la UNI EN 132:2000)

Pubblicata da UNI la nuova prassi di riferimento sugli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR)

Fumi, polveri, fibre e microrganismi sono gli agenti potenzialmente pericolosi che potrebbero minare seriamente la nostra salute, essi sono presenti in parecchi ambienti di lavoro e non. A tal riguardo è indispensabile la messa appunto di dispositivi capaci di filtrare l'aria respirata attraverso apparecchi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità. E' per questo motivo che le commissioni dell'UNI "Sicurezza", "Dispositivi di protezione individuale" e "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie" si sono interessate al recepimento della EN ISO 16972. Nello specifico ci riferiamo alla:

- UNI EN ISO 16972:2020 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Vocabolario e segni grafici"

La UNI EN ISO 16972:2020 sui segni grafici e le unità di misura delle APVR

La UNI EN ISO 16972:2020 definisce i termini e specifica le unità di misura da utilizzare per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), ad eccezione degli apparecchi subacquei, i cui termini sono contenuti nella UNI EN 250.

La norma indica i segni grafici che possono essere richiesti sugli APVR, su parti di essi o nel manuale d'istruzione destinato ad istruire sul funzionamento dell'APVR le persone che lo utilizzano.

Il documento è una seconda edizione tecnicamente revisionata e prevede le seguenti modifiche principali:

- i termini utilizzati nel campo degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVA) sono stati aggiornati;
- punto 5, "Unità di misura", è stato cancellato;
- appendice A, "Termini e definizioni riferiti ad apparecchi di protezione delle vie respiratorie in norme e regolamenti correnti nazionali o altri contesti nazionali", è stata cancellata;
- appendice B, "Abbreviazioni utilizzate", è stata cancellata.

Qualsiasi riscontro o quesito relativo alla UNI EN ISO 16972 dovrebbe essere indirizzato all'organismo nazionale di normazione dell'utilizzatore.

La UNI EN ISO 16972:2020 sostituisce la UNI EN 132:2000.

Link di riferimento: http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-16972-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com

SCIA SETTORE ALIMENTARE

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32

Con D.Lgs. 32/2021 sono state definite le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare e si sta procedendo con l'aggiornamento del Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse.

Nelle more di tale aggiornamento si ritiene dovervi informare in merito alla variazione della tariffa per la SCIA nel settore alimentare che passa da € 50,00 ad € 20,00 con decorrenza 01.01.2022, resta invariata la tariffa per le SCIA per attività di altri settori.

Tale importo dev'essere corrisposto sia in caso di nuova registrazione che di aggiornamento/modifica della stessa.

Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Titolario: II .1.01

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

OGGETTO: SCIA settore Alimentare – notifica ai fini della registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 – Aggiornamento della tariffa ai sensi del D.lgs. 32/2021

Trasmissione con pec

Ai Sindaci dei Comuni del territorio dell'ATS della Montagna
e per loro tramite ai Responsabili dei SUAP

e p.c. Alle Comunità Montane del territorio
dell'ATS della Montagna

Alla Camera di Commercio di Sondrio

Alla Camera di Commercio di Como

Alla Camera di Commercio della provincia di Brescia

All'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della
Provincia di Sondrio

All'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della
Provincia di Como

All'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della
Provincia di Brescia

All'Unione Artigiani-Confartigianato Imprese della
Provincia di Sondrio

All'Unione Artigiani-Confartigianato Imprese della
Provincia di Como

All'Unione Artigiani-Confartigianato Imprese della
Provincia di Brescia

All'Unione Industriali della Provincia di Sondrio

All'Unione Industriali della Provincia di Como

All'Unione Industriali della Provincia di Brescia

Alla Coldiretti della Provincia di Sondrio

Alla Coldiretti della Provincia di Como

Alla Coldiretti della Provincia di Brescia



Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Alla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Sondrio

Alla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Como

Alla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Brescia

Alla Confagricoltura della Provincia di Sondrio

Alla Confagricoltura della Provincia di Como

Alla Confagricoltura della Provincia di Brescia

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Como

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Sondrio

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Como

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia

Al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Sondrio

Al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Como

Al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Brescia

Si comunica che con D. Lgs. 32/2021 sono state definite le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare.

Si informa che, a seguito dell'entrata in vigore del predetto D. Lgs. 32/2021 e di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/2698 del 23 dicembre 2019 in merito all'aggiornamento biennale delle tariffe in base indice ISTAT FOI, si sta procedendo con l'aggiornamento del Tariffario delle prestazioni e degli interventi



Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse.

Nelle more di tale aggiornamento si ritiene dovervi informare in merito alla variazione della tariffa per la **SCIA nel settore alimentare che passa da € 50,00 ad € 20,00 con decorrenza 01.01.2022, resta invariata la tariffa per le SCIA per attività di altri settori.**

Tale importo, versato a favore di questa ATS mediante la piattaforma “PagoPA”, dev’essere corrisposto sia in caso di nuova registrazione che di aggiornamento/modifica della stessa.

Ai sensi dell’art. 6, comma 14, lett. b) – c) - d) del D. Lgs. 32/2021 **sono escluse dal pagamento le SCIA del settore alimentare** relative a:

- sospensione attività
- cessazione attività
- variazione del solo Rappresentante legale

Pertanto, rispetto al precedente tariffario Regionale, di cui alla predetta D.G.R. n. XI/2698 del 23 dicembre 2019, **le SCIA del settore alimentare correlate alla variazione della ragione sociale o della sede legale sono soggette alla tariffa di cui trattasi** (anche se non cambia la Partita IVA).

Le tariffe di cui al D.Lgs. 32/2021 non si applicano:

- agli Enti del Terzo Settore di cui al D. lgs. 03 luglio 2017, n. 117;
- alle Associazioni di volontariato iscritte nel registro Regionale della Protezione Civile di cui al D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1.

Sarà nostra cura trasmettervi, prossimamente, il “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse” in corso di aggiornamento.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Raffaello Stradoni

Il Responsabili del procedimento:
Dr.ssa Enza Giompapa – Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dr.ssa Gisella Prezioso – Direttore della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione

Il Responsabile della pratica: Daniela Troncatti - telefono: 0342-555018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

REGOLA TECNICA VERTICALE PER LE FACCIATE DEGLI EDIFICI CIVILI

Decreto Ministero dell'Interno del 30.03.2022

In vigore da luglio 2022 la nuova RTV da applicare alle chiusure d'ambito degli edifici civili esistenti o di nuova realizzazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 83 del 8 aprile 2022) il decreto del Ministro dell'Interno 30 marzo 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", che sarà parte integrante del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015).

La struttura della nuova RTV

La nuova regola tecnica entrerà in vigore il 7 luglio 2022 (ossia il 90° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta).

La RTV per le chiusure d'ambito degli edifici civili ha la seguente struttura:

- campo di applicazione
- definizioni
- classificazione
- strategie antincendio:
 - reazione al fuoco
 - resistenza al fuoco e compartimentazione sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
 - realizzazione di fasce di separazione:
 - caratteristiche
 - geometria
 - verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.

Obiettivi sicurezza antincendio

La presente norma è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito (es. incendio in edificio adiacente, a livello stradale, alla base dell'edificio,...);
- evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio (frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate,...) in caso di incendio, che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Ambito di applicazione

La nuova regola tecnica verticale si applica alle chiusure d'ambito (per cui si intende la frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale degli edifici civili, incluse le frontiere esterne interrato come intercapedini, pozzi, luce...), quali:

- strutture sanitarie
- scolastiche
- alberghiere
- commerciali
- uffici
- residenziali
- ecc.

Essa costituisce, inoltre, un utile riferimento anche per la progettazione di chiusure d'ambito di altre opere da costruzione, come ad esempio edifici industriali, ecc.

Edifici a cui si applicano le nuove norme

Le nuove norme tecniche contenute del dm 30 marzo 2022 si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici civili esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelli di nuova realizzazione; sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

Al contrario, NON sono previsti adeguamenti per le attività che alla data di entrata in vigore del decreto:

- sono già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 o 7 del dpr n. 151/2011,
- sono state progettate sulla base del dm 3 agosto 2015.

Classificazione

Partendo dalle caratteristiche dell'edificio, le chiusure d'ambito sono classificate in base alle quote dei piani e del numero degli occupanti nel seguente modo:

- SA: chiusure d'ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese in -1 metri fino ad un massimo di 12 metri di altezza, con un affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includano compartimenti con Rischio Rvita pari a D1 o D2 (degenze, terapia intensiva, sala operatoria); oppure edifici fuori terra, ad un solo piano;
- SB: chiusure d'ambito di edifici non ricompresi in SA o SC;
- SC: chiusure d'ambito di edifici aventi massima quota di piano superiore ai 24 metri. Requisiti di reazione al fuoco

Nella nuova RTV sono indicati precisi requisiti di reazione al fuoco che i seguenti componenti delle facciate devono possedere:

- isolanti termici;
- sistemi di isolamento esterno in kit;
- guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito; tutti gli altri componenti qualora occupino complessivamente una superficie > 40% (ad esclusione dei componenti di vetro).

NON sono, invece, richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di edifici aventi quote dei piani comprese tra -1 fino a 12 metri, con affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includono degenze o sale operatorie.

Requisiti di resistenza al fuoco

Infine, i requisiti di resistenza al fuoco che le chiusure d'ambito degli edifici devono avere, come coperture, facciate semplici e continue e facciate a doppia pelle ventilate.

Link di riferimento: https://www.insic.it/wp-content/uploads/2022/04/RTV-chiusure_2022.pdf